Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 30 maggio 1981 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 147 DEL 30 MAGGIO 1981:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 29: **Celestri & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 maggio 1981. — **Giovanni Crespi, società per azioni, in Legnano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 maggio 1981. — **I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni « 6 % - 16ª emissione » sorteggiate l'8 aprile 1981. — **I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni « 7 % - 1970-1985 » sorteggiate l'8 aprile 1981. — **I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni « 7 % - 1972-1987 - 20ª emissione » sorteggiate l'8 aprile 1981. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate l'11 maggio 1981. — **PIPELL - Piemonte pelli, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni « 15 % - 1975-1995 » sorteggiate l'11 maggio 1981. — **Fossati Lamperti - Filatura e tessitura meccanica, società per azioni, in Monza:** Obbligazioni sorteggiate il 27 marzo 1981. — **Birra Peroni industriale, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 21 maggio 1981. — **Santa Monica, società per azioni, in Misano Adriatico:** Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1981. — **VE-TRI - Vetreria Triveneta, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 19 maggio 1981. — **Ercole Marelli & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 5,50 % - 1960-1985 » sorteggiate il 20 marzo 1981. — **Recordati - Industria chimica e farmaceutica, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 10 % - 1974-1986 » sorteggiate il 22 maggio 1981. — **Società Elastor, società per azioni, in Cumiana:** Obbligazioni sorteggiate il 24 aprile 1981. — **Bassani Ticino, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 5,50 % - 1967 » sorteggiate il 5 maggio 1981. — **Merloni finanziaria, società per azioni, in Fabriano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 aprile 1981.

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 335ª seduta pubblica per mercoledì 3 giugno 1981, alle ore 17, con il seguente

Ordine del giorno:

1. — Discussione di disegni di legge di conversione di decreti-legge.

(3262)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 28 maggio 1981, n. 244.

Ulteriori interventi straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare gli interventi straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, dal decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, e dall'art. 1-*ter* del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1980, n. 444, può essere ulteriormente prolungato fino ad un massimo di sei mesi nei casi in cui siano programmati e finanziati lavori pubblici nei quali sussistano possibilità di occupazione dei lavoratori sospesi e per i quali sia previsto l'appalto entro il predetto termine di sei mesi.

L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma è effettuato dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (C.I.P.I.), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti mediante propri decreti trimestrali.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto nell'anno 1981, valutato in lire 40 miliardi, si provvede a carico del Fondo della mobilità della manodopera, le cui disponibilità sono corrispondentemente integrate con le modalità stabilite nel secondo comma dell'art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1981

PERTINI

FORLANI — FOSCHI — PANDOLFI — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1981
Atti di Governo, registro n. 33, *foglio n.* 14

DECRETO-LEGGE 28 maggio 1981, n. 245.

Norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Minimale di retribuzione ai fini contributivi

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, i limiti minimi di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, sono stabiliti, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, nelle misure risultanti dalle allegate tabelle *A* e *B*.

I limiti minimi di retribuzione di cui al comma precedente sono aumentati ogni anno, a partire dal 1982, nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso, e sono soggetti a revisione triennale da effettuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in riferimento ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei. La prima revisione triennale ha effetto dal 1° gennaio 1984.

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati soggetti alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, per i lavoratori a domicilio, è stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, in L. 10.000.

L'ammontare del limite minimo di retribuzione di cui al comma precedente varia nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.

Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti per gli addetti ai servizi domestici e familiari ed ai contributi dovuti per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria.

TABELLA *A*

SETTORE	QUALIFICHE		
	Dirigente	Impiegato	Operaio
Industria	50.000	15.070	14.070
Amministrazioni dello Stato ed altre pubbliche amministrazioni	38.000	18.070	16.070
Artigianato . . .	—	16.070	14.070
Agricoltura . . .	40.000	21.070	—
Credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati . .	50.000	17.070	16.070
Commercio .	50.000	14.070	14.070

TABELLA *B*

SETTORE	QUALIFICHE		
	Impiegati docenti e non docenti con funzioni direttive	Impiegati docenti e non docenti	Operai
Istruzione pre-scolare svolta dalle scuole materne autonome o da altre istituzioni ivi comprese quelle pubbliche di beneficenza ed assistenza	19.070	8.790	7.030
Istruzione ed educazione scolare non statale	19.570	8.790	8.790
Assistenza sociale svolta da istituzioni socio-assistenziali ivi comprese quelle pubbliche di beneficenza ed assistenza	19.070	7.910	6.150
Attività di culto, formazione religiosa ed attività similari	19.070	7.910	6.150

SETTORE	QUALIFICHE		
	Dirigente	Impiegato	Operaio
Spettacolo	41.000	12.310	9.670
Attività circensi e dello spettacolo viaggiante	34.500	10.550	7.910
	Capo Ufficio-impiegato di 1ª categoria	Impiegati di 2ª e 3ª categoria	
Agenti di assicurazione in gestione libera	12.310	8.790	
	Impiegato di concetto	Impiegato d'ordine	
Agricoltura (per il solo personale impiegatizio a prestazione ridotta a servizio di più aziende)	14.070	11.430	
	Personale docente e non docente		
Amministrazione statale	8.790		
	Ispettori di organizzazione produttiva	Ispettori di produzione cat. A	Ispettori di produzione cat. B e C
Assicurazioni (per il solo personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione)	32.000	16.070	10.550
Assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa	5.270		
	Personale di fatica, custodia e pulizia		
Credito (per il solo personale ausiliario)	7.030		
	Operai 3° livello	Operai 4° livello	Operai 5° livello
Servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione	8.790	7.910	7.030
	Pulitori		
Proprietari di fabbricati (per il solo personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di abitazione od altro uso)	7.030		

SETTORE	QUALIFICHE		
	Capo barca motorista	Capo pesca	Marinaio
Pesca costiera (*)	11.430	10.550	8.790
	Redattore	Prati-cante	Collabo-ratore corri-spondente
Giornalisti	29.700	21.070	5.270

(*) Minimali relativi ai non iscritti alle C.N.P.M.

Art. 2.

Importo minimo dei contributi volontari

A decorrere dal 1° aprile 1981 l'importo minimo della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore a quello della retribuzione media della tredicesima classe di contribuzione obbligatoria.

L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non può essere inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al precedente comma, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie tenute al versamento di contributi volontari mensili tale importo è ragguagliato a mese.

Con decorrenza dal 1° aprile 1981 le retribuzioni di cui al secondo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, sono aumentate in misura pari al 17,1 per cento del loro ammontare, entro il limite massimo di retribuzione di cui all'art. 27 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Il terzo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione viene concessa se nel quinquennio precedente la domanda l'assicurato può far valere, nell'assicurazione nella quale chiede di effettuare i versamenti volontari, uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione:

36 contributi mensili;

156 contributi settimanali;

279 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini;

186 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani ».

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, è abrogato.

Art. 3.

Integrazione al trattamento minimo in funzione di limiti di reddito

L'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonché delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare superiore a tre volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, superiore a cinque volte l'importo annuo del trattamento minimo stesso. Non si procede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale.

Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione.

Coloro che percepiscono redditi superiori ai limiti fissati nei commi precedenti ma per un ammontare inferiore all'importo annuo dell'integrazione al trattamento minimo di pensione hanno diritto all'integrazione ridotta in misura corrispondente all'ammontare stesso.

Le pensioni aventi decorrenza anteriore al 30 giugno 1981 sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, limitatamente alla misura del trattamento minimo vigente a tale data, e sono soggette alla disciplina della perequazione automatica prevista per le pensioni inferiori al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti nel caso in cui il titolare possegga redditi superiori ai limiti di cui ai precedenti commi.

I soggetti che ai sensi dei commi precedenti non hanno diritto in tutto o in parte all'integrazione al trattamento minimo hanno l'obbligo di presentare, entro il 30 giugno 1981, alle gestioni previdenziali di competenza una dichiarazione da cui risulti l'ammontare del reddito annuo di cui al primo comma del presente articolo.

Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a sé o ad altri la corresponsione dell'integrazione al minimo non spettante è tenuto a versare alla gestione previdenziale interessata una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita.

Art. 4.

Adeguamento del contributo per l'assicurazione infortuni e malattie professionali dovuto dai lavoratori autonomi ed associati dell'agricoltura.

Con effetto dal 1° gennaio 1981 la quota contributiva capitaria di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è elevata a L. 30.000 per l'anno 1981, ed a L. 40.000 annue a decorrere dal 1° gennaio 1982.

Art. 5.

Contribuzione aggiuntiva alla gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

A decorrere dall'anno 1981 i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni ed i rispettivi concedenti sono tenuti al pagamento di un contributo aggiuntivo a quello dovuto per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, e 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni, commisurato al reddito agrario aggiornato con l'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-

bre 1973, n. 597, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della Commissione censuaria centrale.

Detto contributo è stabilito nella misura del 16 per cento per le aziende agricole situate nei comuni dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e del 32 per cento per le aziende situate nei comuni non montani.

Il contributo aggiuntivo di cui ai precedenti commi è versato, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, al Servizio per i contributi agricoli unificati a mezzo di apposito bollettino di conto corrente postale predisposto dal servizio stesso.

Art. 6.

Adeguamento del contributo dovuto per la Cassa integrazione della gestione edilizia

A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'aliquota dei contributi dovuti alla gestione speciale per gli operai dell'edilizia della Cassa integrazione guadagni dalle aziende industriali e artigiane dell'edilizia e affini è determinata nella misura del 4,30 per cento della retribuzione lorda imponibile.

Art. 7.

Adeguamento del contributo dovuto per la disoccupazione della gestione edilizia

A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'aliquota del contributo dovuto dalle imprese edili ed affini anche artigiane alla gestione speciale dell'edilizia istituita nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è determinata nella misura dello 0,80 per cento della retribuzione lorda imponibile.

Art. 8.

Adeguamento del contributo dovuto per la disoccupazione del settore agricolo attraverso il trasferimento di quota del contributo dovuto alla Cassa integrazione salari operai agricoli.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 l'aliquota del contributo previsto dall'art. 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, a carico del datore di lavoro agricolo è ridotta dal 3 all'1 per cento.

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma il contributo dovuto dai datori di lavoro in agricoltura per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all'art. 7, ultimo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è elevato dall'1,25 al 3,25 per cento.

L'avanzo patrimoniale della gestione della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole risultante al 31 dicembre 1980 è trasferito, nella misura dei due terzi, alla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Art. 9.

Adeguamento dei contributi sociali di malattia

A decorrere dal 1° gennaio 1981 il contributo sociale di malattia dovuto per gli operai agricoli è determinato nella misura del 3 per cento delle retribuzioni medie provinciali stabilite ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, di cui lo 0,30 a carico del lavoratore.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 il contributo sociale di malattia dovuto per ciascun componente attivo del nucleo familiare dei coltivatori diretti, ai sensi del primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, è stabilito nella misura annua di L. 88.630. Tale misura è comprensiva della rivalutazione di cui all'art. 2 del decreto predetto.

Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma i coltivatori diretti sono tenuti al pagamento di un contributo di malattia aggiuntivo commisurato alla quota eccedente le prime 100.000 lire del reddito agrario aggiornato con l'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della Commissione censuaria centrale. Detto contributo è stabilito nella misura del 15 per cento per le aziende agricole situate nei comuni dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e del 30 per cento per le aziende situate in comuni non montani.

Il contributo aggiuntivo di cui al precedente comma è versato, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, al Servizio per i contributi agricoli unificati a mezzo di apposito bollettino di conto corrente postale predisposto dal Servizio stesso.

Con la stessa decorrenza dal 1° gennaio 1981 il contributo aggiuntivo aziendale dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, è elevato dall'1,50 al 2 per cento e sono soppressi i massimali di reddito previsto dallo stesso articolo per le predette categorie e per i liberi professionisti.

Con effetto dal 1° gennaio 1980 la maggiorazione del contributo sociale di malattia dovuto in misura fissa dai liberi professionisti, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, è calcolata sul reddito derivante dall'attività professionale assoggettato ai fini dell'IRPEF relativo all'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce.

Art. 10.

Regolamentazione rateale dei debiti per contributi ed accessori

L'interesse di dilazione e di differimento per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è stabilito nella misura di una volta e mezzo il tasso di interesse bancario per i clienti primari.

Non è ammessa la dilazione del pagamento degli interessi.

Per le aziende, per le quali il CIPI accerti lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, l'interesse di cui al primo comma è stabilito dal CIPI stesso.

I provvedimenti relativi a dilazioni o differimenti contributivi devono essere comunicati trimestralmente ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

E' abrogata ogni norma in contrasto con il presente articolo.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1981

PERTINI

FORLANI — FOSCHI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1981
Atti di Governo, registro n. 33, *foglio n.* 12

DECRETO-LEGGE 28 maggio 1981, n. **246.**

Contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure per il contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Le spese per competenze accessorie al personale dello Stato e delle amministrazioni autonome, iscritte negli stati di previsione per l'anno finanziario 1981, relative a: indennità di missione e rimborso spese di viaggio nel territorio nazionale ed estero; compensi per lavoro straordinario, ivi compreso quello di cui all'art. 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734; assegni agli addetti ai gabinetti ed alle segreterie particolari, sono ridotte del 5 per cento in termini di competenza; lo stesso importo è portato in diminuzione delle correlative autorizzazioni di cassa.

Art. 2.

Le spese per acquisto di beni e servizi iscritte negli stati di previsione dello Stato e delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1981, concernenti: acquisto di riviste, giornali e pubblicazioni; spese di rappresentanza; spese riservate; spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni; compensi per speciali incarichi; manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto; spese per studi, indagini e rilevazioni; spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni, sono ridotte del 10 per cento in termini di competenza; lo stesso importo è portato in diminuzione delle correlative autorizzazioni di cassa.

Per le ulteriori spese iscritte nella medesima categoria « acquisto di beni e servizi », diverse da quelle elencate nel precedente comma, le riduzioni, in termini di competenza e di cassa, saranno determinate in misura tale che assicuri, nel complesso, una diminuzione di almeno il 5 per cento del totale della categoria medesima, depurato dell'importo relativo a spese stabilite per legge o per convenzione.

Art. 3.

Le spese per trasferimenti correnti ad enti, associazioni e ad altri organismi, con esclusione di quelli a carattere internazionale, iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per l'anno finanziario 1981, sono ridotte, ancorchè predeterminate da specifici provvedimenti legislativi, del 5 per cento; lo stesso importo è portato in diminuzione delle correlative autorizzazioni di cassa.

Per il caso in cui la residua disponibilità esistente sugli stanziamenti dell'anno 1981 non presentasse margini sufficienti per operare le riduzioni di cui al comma precedente, il recupero dei corrispondenti importi sarà effettuato a valere sulle dotazioni da iscrivere nel bilancio di previsione 1982.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad individuare i capitoli sui quali realizzare le riduzioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 e ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio, in termini sia di competenza che di cassa.

Art. 5.

Per l'anno scolastico 1981-82 non si dà luogo né all'istituzione di nuove sezioni di scuola materna né all'istituzione di nuove scuole secondarie ed artistiche.

Il numero delle classi che potranno funzionare, in ciascuna provincia, rispettivamente, per ciascun grado ed ordine di scuola, non potrà superare complessivamente, per il medesimo anno scolastico 1981-82, il relativo numero delle classi funzionanti nel precedente anno scolastico.

Ai fini di cui al precedente comma si può derogare al limite del numero massimo di alunni previsto dalle vigenti disposizioni per la costituzione di ciascuna classe.

Per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole materne, elementari, secondarie ed arti-

stiche restano ferme le disposizioni contenute nel primo e quarto comma dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1977, n. 951.

La nomina del personale incaricato e supplente, il quale in base a vigenti norme di legge non possa assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici, e non a quelli economici, nei limiti di durata della nomina stessa.

Art. 6.

A decorrere dall'anno scolastico 1981-82 le tasse dovute per il rilascio dei diplomi, di cui alla tabella *D* annessa alla legge 9 agosto 1954, n. 645, sono stabilite nella misura unica di L. 30.000.

La tassa di L. 30.000, di cui al precedente comma, è dovuta anche per il rilascio dei diplomi di maturità classica o scientifica.

L'importo della tassa per il rilascio dei diplomi, previsto dai precedenti commi, è integralmente devoluto allo Stato.

A decorrere dall'anno accademico 1981-82, la tassa di immatricolazione, la tassa annuale di iscrizione e la tassa di laurea o diploma di cui all'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, sono fissate, rispettivamente, nella misura di L. 20.000, L. 60.000 e L. 50.000.

La tassa annuale per gli studenti fuori corso, che chiedono la ricognizione della qualità di studenti, è fissata in L. 30.000 per il primo anno, aumentata a L. 40.000 per il secondo anno e aumentata ulteriormente del 30 per cento di detta somma per ogni anno successivo.

La tassa di diploma di cui al terzo comma dell'articolo 7 citato, relativa a coloro i quali conseguono i diplomi di specializzazione o di perfezionamento presso l'università o gli istituti superiori, è aumentata a L. 50.000.

A partire dallo stesso anno accademico 1981-82 è istituita una tassa erariale suppletiva per l'iscrizione annuale, cui sono assoggettati gli studenti con redditi personali superiori a 10 milioni annui o appartenenti a famiglie che dispongono di un reddito complessivo annuo superiore a 18 milioni.

La misura della tassa erariale suppletiva di cui al comma precedente viene fissata in L. 50.000 in caso di reddito personale dello studente da lire 10 milioni a lire 18 milioni; in L. 100.000 in caso di reddito personale o di reddito complessivo familiare superiore a 18 e fino a 25 milioni; in L. 200.000 in caso di reddito personale o di reddito complessivo familiare superiore a 25 e fino a 35 milioni; in L. 350.000 in caso di reddito personale o di reddito complessivo familiare superiore a 35 milioni.

Ai fini della documentazione dei redditi personali e familiari di cui ai precedenti commi, gli studenti interessati sono tenuti a produrre all'università o agli istituti superiori universitari una autocertificazione, di cui all'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 249, attestante le condizioni economiche proprie e dei componenti il nucleo familiare di appartenenza, sottoscritta anche dai titolari dei redditi in essa indicati, secondo le disposizioni contenute nell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

Copie delle autocertificazioni sono inviate dalle università o dagli istituti superiori universitari ai comuni di loro residenza, nonché ai centri di servizio o agli uffici delle imposte dirette competenti e all'anagrafe tributaria.

Il Ministro delle finanze dispone annualmente accertamenti a scandaglio sulla base delle certificazioni di cui ai precedenti commi.

Con proprio decreto lo stesso Ministro stabilisce i criteri e le modalità per il controllo di cui al precedente comma.

Restano ferme le norme che prevedono la dispensa dal pagamento delle tasse, soprattasse e contributi di ogni genere.

Art. 7.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, per il personale docente non di ruolo che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale di servizio previsto per il corrispondente personale di ruolo, è dovuta in proporzione al numero delle ore di servizio effettivamente prestato, analogamente a quanto previsto per lo stipendio dall'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e, comunque, in misura non inferiore alla metà dell'importo della predetta indennità integrativa speciale.

Art. 8.

In deroga a quanto previsto nell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, il fondo comune istituito con l'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è determinato, per l'anno 1981, applicando al fondo determinato per l'anno 1980, ai sensi del citato art. 1 della richiamata legge 10 maggio 1976, n. 356, la percentuale di incremento del 18 per cento.

Art. 9.

Per l'anno 1981, ai fini della determinazione del fondo istituito dall'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la quota variabile di cui all'art. 2, lettera *b*), della legge 10 maggio 1976, n. 356, resta determinata in L. 262.313.804.000.

Art. 10.

L'erogazione delle somme spettanti alle singole regioni ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ferma restando la cadenza bimestrale, viene disposta con decreti del Ministro del tesoro per importi da commisurare alle effettive necessità di cassa delle regioni stesse, tenuto conto delle disponibilità esistenti sui conti correnti accesi da ciascuna regione presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Art. 11.

Tutte le amministrazioni e gli enti pubblici competenti curano con assoluta urgenza la predisposizione di progetti ammissibili ai benefici del Fondo europeo di orientamento e garanzia (FEOGA), del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE), provvedendo alle istruttorie di competenza e definendo le eventuali istruttorie in corso.

Le amministrazioni statali competenti — previe intese con l'ufficio per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri — provvedono alla tempestiva presentazione dei progetti medesimi alla commissione delle Comunità europee.

Al finanziamento dei progetti di cui al presente articolo i soggetti menzionati al primo comma destinano, con priorità su di ogni altro intervento ordinario nei medesimi settori, i mezzi finanziari iscritti nei rispettivi bilanci in forza di norme statali concernenti materie e settori oggetto anche d'intervento comunitario.

L'erogazione alle regioni di fondi, ancorchè già ripartiti dal CIPE o dal CIPAA, a valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi statali d'intervento — comprese le quote del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, destinate ad interventi suscettibili dei benefici di cui al primo comma — resta subordinata alla dimostrazione dell'idoneità dei progetti a conseguire gli interventi delle Comunità europee.

Art. 12.

In relazione a quanto disposto dai precedenti articoli 8 e 9, le regioni apportano le conseguenti modifiche ai propri bilanci ed assicurano l'osservanza di quanto stabilito dal terzo comma del precedente art. 11.

Art. 13.

Le somme da corrispondere alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 35 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, in sostituzione delle quote fisse di tributi erariali, soppressi, sono ridotte per l'anno 1981 di lire 6,5 miliardi per la regione Sardegna; di lire 7 miliardi per la regione Valle d'Aosta; di lire 1,5 miliardi per la regione Trentino-Alto Adige; di lire 43 miliardi per la regione Friuli-Venezia Giulia; di lire 27 miliardi per la provincia autonoma di Trento e di lire 30 miliardi per la provincia autonoma di Bolzano.

Le somme dovute per l'anno 1981 alla regione Sicilia, ai sensi della legge 27 aprile 1978, n. 182, sono ridotte di lire 50 miliardi.

Art. 14.

Gli enti del settore pubblico di cui agli articoli 25 e 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonché quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 17 marzo 1979, hanno l'obbligo di ridurre per l'anno 1981 di almeno il 15 per cento, rispetto agli acquisti effettuati nell'anno 1980, le quantità di combustibile da destinare al riscaldamento dei propri uffici.

Per gli anni successivi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, sarà annualmente stabilita la misura delle riduzioni e saranno determinate, su proposta del Ministro della sanità, le eventuali deroghe.

Art. 15.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1981

PERTINI

FORLANI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1981
Atti di Governo, registro n. 33, foglio n. 11

DECRETO-LEGGE 28 maggio 1981, n. 247.

Blocco degli organici delle unità sanitarie locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure urgenti per il blocco degli organici delle unità sanitarie locali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del Piano sanitario nazionale e delle successive leggi regionali di approvazione dei piani sanitari regionali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fissano le piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali nei limiti della disponibilità complessiva del personale dipendente in servizio alla data del 30 aprile 1981, ivi compresi i posti vacanti delle piante organiche già approvate, presso le strutture, servizi e presidi delle stesse unità sanitarie locali; dalla stessa data è fatto divieto di affidare consulenze professionali, sotto qualsiasi forma, a personale estraneo alle unità sanitarie locali.

Le regioni in sede di fissazione delle piante organiche provvisorie determinano le modalità per l'utilizzazione provvisoria del personale eventualmente in soprannumero, in base ai criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Il Ministro della sanità su richiesta delle regioni, sentito il Consiglio sanitario nazionale, può autorizzare l'ampliamento delle piante organiche di cui al precedente primo comma, limitatamente all'attivazione di nuove strutture ambulatoriali e ospedaliere.

E' vietata la stipula di accordi integrativi da parte delle regioni o delle unità sanitarie locali che prevedano erogazioni economiche aggiuntive ai contratti o convenzioni nazionali di categoria, nonché accordi che trattino materie o istituti non espressamente demandati a tali sedi da contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie.

Gli accordi raggiunti in deroga al precedente comma sono nulli.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua publicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1981

PERTINI

FORLANI — ANIASI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1981
Atti di Governo, registro n. 33, *foglio n.* 10

DECRETO-LEGGE 28 maggio 1981, n. **248.**

Misure per contenere il disavanzo di gestione delle unità sanitarie locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di adottare misure urgenti per contenere il disavanzo di gestione delle unità sanitarie locali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Le unità sanitarie locali ed i comuni sono tenuti ad osservare quanto disposto dall'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in ordine ai vincoli di spesa.

Qualora dalla rendicontazione trimestrale dell'attività delle unità sanitarie locali risulti un disavanzo, i comuni, singoli o associati, e le comunità montane sono tenuti ad adottare i provvedimenti atti a riportare in equilibrio il conto di gestione delle unità sanitarie locali, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

E' fatto obbligo alle regioni di predisporre strumenti adeguati perché le unità sanitarie locali ed i comuni operanti nel territorio osservino le disposizioni di cui ai commi precedenti.

L'eventuale disavanzo che risulti dai rendiconti regolarmente presentati è ripianato mediante corrispondente riduzione della quota spettante alla regione interessata a valere sul fondo comune regionale di cui all'art. 8 della legge 16 marzo 1970, n. 281.

Per quanto concerne le regioni a statuto speciale, l'eventuale ripiano sarà realizzato a valere sulle quote di entrate erariali a qualsiasi titolo ad esse devolute.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1981

PERTINI

FORLANI — ANIASI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1981
Atti di Governo, registro n. 33, *foglio n.* 8

DECRETO-LEGGE 28 maggio 1981, n. **249.**

Assistenza sanitaria in forma indiretta, in casi eccezionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure in materia di assistenza sanitaria in forma indiretta, in casi eccezionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 per le interruzioni di carattere eccezionale e generale nell'erogazione delle prestazioni di cura, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dispongono il concorso sulla spesa documentata sostenuta dagli aventi diritto, nella misura fissata con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, distinta per prestazioni a domicilio e per prestazioni in ambulatorio.

La spesa di cui al comma precedente grava sugli stanziamenti di spesa corrente per l'assistenza medico-generica, pediatrica, specialistica ed ospedaliera del Fondo sanitario regionale.

Ai medici che si trovano nelle ipotesi di cui al primo comma non spetta alcun compenso inerente ai rapporti convenzionali.

La liquidazione del concorso sulle spese sostenute durante le interruzioni nell'erogazione delle prestazioni sanitarie va preceduta dall'accertamento del relativo titolo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1981

PERTINI

FORLANI — ANIASI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1981
Atti di Governo, registro n. 33, *foglio n.* 9

DECRETO-LEGGE 28 maggio 1981, n. 250.

Partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di adottare misure urgenti in materia di partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Gli aventi diritto all'assistenza farmaceutica in base alle vigenti disposizioni di legge sono tenuti a corrispondere a decorrere dal 1° luglio 1981 una quota del prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali nonché dei galenici officinali, nelle seguenti misure:

L. 200, per ogni confezione di prezzo sino a L. 1.000;

L. 400, per ogni confezione di prezzo superiore a L. 1.000, sino a L. 2.000;

L. 600, per ogni confezione di prezzo superiore a L. 2.000, sino a L. 3.000;

L. 1.000, per ogni confezione di prezzo superiore a L. 3.000 sino a L. 5.000;

L. 1.500, per ogni confezione di prezzo superiore a L. 5.000.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle specialità medicinali per le quali il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non prevede la quota di partecipazione degli assistiti.

La quota di cui al primo comma è versata dagli assistiti al farmacista all'atto del prelievo del medicinale.

Art. 2.

Sono esentati dalla partecipazione di cui all'art. 1 del presente decreto i titolari di pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, gli invalidi di guerra e per servizio e gli invalidi del lavoro.

Gli aventi diritto all'esenzione ai sensi del comma precedente devono esibire al farmacista, all'atto della richiesta del medicinale, il titolo comprovante l'appartenenza a una delle predette categorie.

Art. 3.

Le quote di partecipazione degli assistiti alla spesa farmaceutica, previste dall'art. 1 del presente decreto, devono essere indicate a stampa, a cura del produttore, sulle fustelle delle confezioni delle specialità medicinali, accanto al prezzo di vendita al pubblico.

Le confezioni di specialità medicinali in deposito presso le aziende produttrici e distributrici e presso le farmacie possono essere cedute entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto anche se non conformi al disposto del comma precedente.

Durante tale periodo il farmacista è tenuto ad indicare sulla ricetta presentata dall'assistito la quota di partecipazione prevista dall'art. 1 del presente decreto.

Decorso il termine predetto, l'indicazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere apposta dai produttori, dai grossisti e dai farmacisti mediante un bollino trasparente autoadesivo da sovrapporre alla fustella o etichetta originale.

Il titolare di farmacia è tenuto ad esporre al pubblico un cartello recante l'indicazione relativa alle quote di partecipazione degli assistiti alla spesa di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 5 agosto 1978, n. 484.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1981

PERTINI

FORLANI — ANIASI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1981
Atti di Governo, registro n. 33, *foglio n.* 7

DECRETO-LEGGE 28 maggio 1981, n. 251.

Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure per il sostegno delle esportazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Le imprese industriali le cui esportazioni nell'anno precedente hanno raggiunto una quota superiore al 30 per cento del totale della produzione fatturata nello stesso periodo o che hanno incrementato le proprie esportazioni nell'ultimo biennio in misura superiore alla media nazionale del settore sono ammesse con precedenza ai benefici previsti dalle leggi sul finanziamento agevolato degli investimenti industriali limitatamente ai nuovi programmi di investimento la cui esecuzione abbia avuto inizio successivamente al 1° gennaio 1981, ferme restando le priorità previste dalle singole vigenti disposizioni di legge.

Dai benefici previsti dal presente articolo sono escluse le imprese operanti nel settore della raffinazione dei prodotti petroliferi.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di lire 375 miliardi per il triennio 1981-83, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1981 e di lire 150 miliardi in ciascuno degli anni 1982 e 1983, da erogare all'Istituto nazionale per il commercio estero, annualmente in unica soluzione, per la concessione, a norma degli articoli seguenti, di contributi ai programmi di penetrazione commerciale di cui all'art. 15, lettera *n*), della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche.

Con decreto del Ministro del commercio con l'estero sono annualmente stabilite la quota del fondo riservata alle piccole e medie imprese nonché la priorità in relazione alle dimensioni ed all'ubicazione della azienda, ai settori ed alle aree geografiche.

Art. 3.

Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 2 del presente decreto le imprese, anche in forma associata, devono presentare all'Istituto nazionale per il commercio estero programmi promozionali organici coerenti con le linee e gli obiettivi del programma di cui all'art. 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71.

I programmi di durata non superiore a tre anni devono indicare analiticamente:

a) le attività di esportazione che si intendono sviluppare;

b) i paesi o le aree geografiche interessate;

c) gli interventi e gli strumenti occorrenti e i relativi tempi di attuazione;

d) l'ammontare delle spese preventivate per ogni anno relativamente a ciascuna delle iniziative di cui all'art. 15, lettera *n*), della legge 24 maggio 1977, n. 227, che si intende realizzare;

e) le previsioni di incremento delle esportazioni in valore e quantità, nonché la prevista percentuale di incremento del rapporto tra fatturato esportato e fatturato globale;

f) i tempi previsti per la realizzazione del programma e per il recupero delle spese di cui alla lettera *d*).

Art. 4.

Entro due mesi dalla presentazione del programma, l'Istituto nazionale per il commercio estero formulerà motivate proposte al Ministro del commercio con l'estero in ordine alla concessione del contributo sulla base dei risultati della istruttoria compiuta.

Sulle proposte di cui al comma precedente il Ministro del commercio con l'estero provvede con decreto, sentito il comitato di cui all'art. 5 del presente decreto.

Art. 5.

Il comitato di cui all'art. 4, secondo comma, è istituito presso il Ministero del commercio con l'estero ed è composto:

a) dal Ministro del commercio con l'estero, o su sua delega dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede;

b) dal dirigente generale della Direzione generale dello sviluppo scambi del Ministero del commercio con l'estero o, in caso di sua assenza o impedimento, da un dirigente superiore in servizio presso la medesima Direzione;

c) dal direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato;

d) da un dirigente dei Ministeri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste o da altrettanti supplenti di pari qualifica designati dai rispettivi Ministri.

Il comitato è integrato da due esperti designati, in relazione ai singoli affari, dal Ministro del commercio con l'estero tra quelli di cui all'art. 20, primo comma, lettera *b*), del presente decreto.

Art. 6.

Col decreto di approvazione del programma il Ministro del commercio con l'estero fissa l'entità del contributo tenendo conto dell'impegno finanziario che la realizzazione del programma comporta per la gestione aziendale e delle potenzialità di incremento delle esportazioni della stessa impresa.

L'ammontare annuo del contributo non può essere superiore al 60 per cento delle spese del programma riferibili allo stesso anno per le piccole e medie imprese e al 40 per cento per le altre.

In base al decreto di cui al primo comma del presente articolo l'Itituto nazionale per il commercio estero è autorizzato alla erogazione del contributo in via anticipata per il 50 per cento del contributo annuo e, per la parte residua, a fronte di documentazione delle spese sostenute nell'anno di riferimento.

Art. 7.

Le imprese che abbiano usufruito del contributo di cui all'art. 6 sono tenute a riversare al fondo di cui all'art. 2, sino a concorrenza delle erogazioni, il 2 per cento dei maggiori introiti valutari derivanti dalla realizzazione del programma nel quinquennio successivo. Le imprese che abbiano riversato al fondo una quota non inferiore ad un terzo del contributo hanno titolo prioritario al contributo su nuovi progetti.

In caso di mancata realizzazione dell'intero programma, l'impresa è tenuta alla restituzione delle somme percepite con gli interessi al tasso di riferimento.

Qualora la mancata realizzazione dell'intero programma dipenda da causa non imputabile all'imprenditore, la restituzione delle somme percepite, con gli interessi al tasso legale, è limitata a quelle che non risultino giustificate da idonea documentazione.

Per il recupero delle somme di cui al presente articolo, l'Istituto nazionale per il commercio estero è autorizzato ad avvalersi della procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 8.

Le agevolazioni di cui all'art. 2 del presente decreto in favore dei programmi promozionali sono alternative con ogni altro beneficio previsto dalle vigenti disposizioni, con esclusione di quello relativo alla garanzia assicurativa.

Ciascuna impresa può ottenere il contributo per un solo programma e, qualora si tratti di nuovo programma, subordinatamente alla realizzazione di quello precedente.

Nel caso che più imprese presentino programmi della stessa natura per il medesimo settore nella stessa area geografica, l'Istituto nazionale per il commercio estero svolgerà ogni opportuno intervento per associare le imprese in una iniziativa unificata; in difetto di unificazione delle iniziative saranno preferite quelle che si presentino come le più idonee a rappresentare la produzione italiana all'estero.

Art. 9.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, determina le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento dell'Istituto nazionale per il commercio estero, nonché le procedure di controllo della realizzazione dei programmi, delle relative spese e di accertamento degli introiti valutari di cui al primo comma del precedente art. 7.

Art. 10.

Ai consorzi aventi come scopo esclusivo l'esportazione di prodotti agro alimentari, costituiti per settori e comprensori, individuati con provvedimento della regione tra produttori singoli o associati, cooperative agricole di commercializzazione e di trasformazione e con la partecipazione di enti pubblici territoriali, possono essere concessi con decreto del Ministro del commercio con l'estero, sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, contributi finanziari annuali, purché non diretti a sovvenzionare l'esportazione.

Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, sentito il Ministro del turismo e dello spettacolo, i contributi di cui al comma precedente possono essere concessi anche ai consorzi per imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore.

Il contributo annuale non può essere concesso per più di un triennio e per un ammontare annuo superiore del 20 per cento ai costi del personale e, in ogni caso, per un importo massimo di lire 40 milioni.

Nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero è istituito, a decorrere dall'esercizio finanziario 1982, un capitolo per la concessione dei contributi di cui al precedente comma.

Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, sarà determinata, in favore dei consorzi di cui al primo comma del presente articolo, la quota del fondo di cui all'art. 2 del presente decreto ad essi riservata.

Art. 11.

E' autorizzata la spesa di lire 150 miliardi per il triennio 1981-83, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero in ragione di lire 25 miliardi per il 1981, di lire 50 miliardi per il 1982 e di lire 75 miliardi per il 1983, da erogare all'Istituto nazionale per il commercio estero, annualmente in unica soluzione, per l'attività svolta dall'Istituto stesso a sostegno dei programmi promozionali in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee delle aziende agricole, delle piccole e medie imprese che svolgono attività diretta alla produzione di beni e servizi, nonché dei consorzi e dei raggruppamenti fra le stesse costituiti.

Art. 12.

L'Istituto nazionale per il commercio estero è autorizzato a stipulare con le imprese di cui all'art. 11 del presente decreto convenzioni, con finanziamenti a parziale carico del fondo di cui allo stesse art. 11, per la predisposizione e la realizzazione di progetti coerenti con le linee e gli obiettivi del programma di cui all'art. 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71, riguardanti studi di mercato, spese di dimostrazione e pubblicità, partecipazione a mostre e fiere campionarie internazionali.

La rispondenza del progetto al programma è accertata con decreto del Ministro del commercio con l'estero, sentito il comitato di cui all'art. 5 del presente decreto. Con lo stesso decreto è, altresì, fissata la quota, in misura non superiore ai due terzi e non inferiore ad un terzo, della spesa ammessa al finanziamento di cui all'art. 11 del presente decreto.

Nel calcolo del costo del progetto l'Istituto nazionale per il commercio estero terra conto esclusivamente delle spese necessarie alla realizzazione delle iniziative, con esclusione in ogni caso di quelle attinenti alle spese generali e di quelle relative allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

Art. 13.

All'onere conseguente al finanziamento delle convenzioni previste dall'art. 12 del presente decreto l'Istituto nazionale per il commercio estero provvedo mediante prelievo dal fondo di cui al precedente articolo 11.

Art. 14.

E' autorizzata, per l'anno 1981, la complessiva spesa di lire 25 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero in ragione di lire 100 milioni al cap. 1602, lire 400 milioni al cap. 1604, lire 6.000 milioni al cap. 1606, lire 100 milioni al cap. 1607, lire 800 milioni al cap. 1608, lire 6.000 milioni al cap. 1610 e lire 11.600 milioni al cap. 1611.

Art. 15.

A decorrere dall'anno finanziario 1982 i capitoli dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero 1606 e 1610, concernenti, rispettivamente, la organizzazione ed il funzionamento degli uffici all'estero dell'Istituto nazionale per il commercio estero, sono unificati in un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.

Con decreto ministeriale da emanarsi all'inizio di ciascun anno finanziario il fondo iscritto nel capitolo di cui al comma precedente è trasferito all'Istituto nazionale per il commercio estero in unica soluzione.

Art. 16.

A decorrere dall'anno finanziario 1982, i capitoli dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero 1602, 1604, 1605, 1607 e 1608 concernenti i contributi previsti rispettivamente dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1954, n. 1083, e dall'art. 9 della legge 1° luglio 1970, n. 518, sono unificati.

Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, all'inizio di ciascun anno, sono stabilite le percentuali destinate alle singole iniziative.

Art. 17.

Con la stessa relazione di cui all'art. 3 della legge 16 marzo 1976, n. 71, l'Istituto nazionale per il commercio estero riferirà altresì partitamente sulle attività svolte e i risultati conseguiti con i singoli fondi, comunque trasferiti dai corrispondenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 18.

I fondi trasferiti all'Istituto nazionale per il commercio estero dai capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, per le finalità di cui agli articoli 2 e 11 del presente decreto e all'art. 1 della legge 16 marzo 1976, n. 71, non impegnati o comunque non utilizzati nell'esercizio di riferimento sono utilizzabili, previa autorizzazione del Ministro del commercio con l'estero, nell'esercizio successivo.

Art. 19.

Il controllo della gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per il commercio estero è esercitato, anche per la gestione dei fondi trasferiti dai corrispondenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, nelle forme di cui all'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Per il controllo della gestione dei fondi trasferiti dai corrispondenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero negli esercizi anteriori al 1981, resta ferma la competenza esclusiva della speciale sezione della Corte dei conti, di cui all'art. 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 20.

Oltre alla facoltà di avvalersi dell'istituto previsto dall'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il raggiungimento delle finalità previste dal presente decreto il Ministero del commercio con l'estero è autorizzato ad utilizzare, per le sopravvenute eccezionali esigenze di servizio:

a) personale di enti pubblici, compresi quelli economici, nonché di istituti di credito di diritto pubblico, nei limiti di un contingente di venticinque unità, modificabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri del commercio con l'estero e del tesoro. Detto personale rimane a carico degli enti di provenienza;

b) esperti nominati, ove se ne ravvisi la necessità per speciali esigenze tecniche di servizio, con decreto del Ministro del commercio con l'estero, previa valutazione di merito da parte di una apposita commissione costituita con decreto del Ministro stesso, nel limite massimo di 10 unità, modificabile con le modalità di cui alla precedente lettera *a*).

Il trattamento economico e di missione degli esperti di cui al punto *b*) del comma precedente è determinato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle retribuzioni globali del personale di ruolo dello Stato di corrispondente livello.

I compensi per lavoro straordinario, indennità di missione e rimborsi di spese sono a carico dei fondi di cui all'art. 14 del presente decreto.

Art. 21.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è sostituito dai seguenti:

« Ne fanno parte il Ministro del bilancio e della programmazione economica, il Ministro del tesoro, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro delle partecipazioni statali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro del commercio con l'estero e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne è vice presidente ».

Il primo comma dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è sostituito dal seguente:

« E' istituito nell'ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare (CIPAA). Esso è composto dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro, delle partecipazioni statali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, del commercio con l'estero, nonché dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica ».

Art. 22.

Il fondo contributi, di cui all'art. 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è incrementato della somma di

2.290 miliardi riservati alla corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 300 miliardi nell'anno 1982, 500 miliardi nell'anno 1983, 500 miliardi nell'anno 1984, 500 miliardi nell'anno 1985 e 490 miliardi nell'anno 1986.

Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del commercio con l'estero sarà stabilita la quota del fondo di cui al primo comma del presente articolo riservata per l'agevolazione di speciali categorie di operazioni, nonché per la corresponsione di contributi in conto interessi ad operazioni finanziarie con provviste effettuate all'estero.

Art. 23.

Limitatamente all'incremento previsto dall'art. 22 del presente decreto, una quota di esso, da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, è riservata al finanziamento delle operazioni di penetrazione commerciale di cui all'art. 15, lettera *n*), della legge 24 maggio 1977, n. 227.

Ai benefici previsti dal presente articolo sono ammesse con priorità le aziende agricole, le piccole e medie imprese che svolgano attività dirette alla produzione di beni e di servizi, nonché i consorzi e i raggruppamenti tra le stesse costituiti.

Art. 24.

In estensione a quanto previsto dall'art. 13, secondo comma, del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del commercio con l'estero può delegare al Mediocredito centrale le competenze previste dal citato art. 13, primo comma, lettera *d*), in ordine alle operazioni ammesse al contributo agevolativo ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227.

Art. 25.

Nell'art. 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

« *c*) un contributo agli interessi in favore di istituti e banche esteri che finanzino direttamente esportazioni di beni e servizi prodotti da imprese nazionali, nonché l'esecuzione di studi, progettazioni e lavori da esse effettuati ».

Art. 26.

Nell'art. 19 della legge 24 maggio 1977, n. 227, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le operazioni di cui all'art. 18 e all'art. 24 della presente legge possono essere compiute o estese alla fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero prima della materiale esportazione, anche se depositati presso una banca nazionale od estera, oppure a fronte di idonea documentazione. Le modalità sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ».

Art. 27.

All'onere di lire 125 miliardi, derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1981, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Misure particolari in alcuni settori dell'economia ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 28.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1981

PERTINI

FORLANI — MANCA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1981
Atti di Governo, registro n. 33, foglio n. 13

DECRETO-LEGGE 29 maggio 1981, n. **252**.

Prestazioni di cura erogate dal Servizio sanitario nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure in materia di prestazioni di cura erogate dal Servizio sanitario nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il sesto e settimo comma dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono sostituiti dai seguenti commi:

« L'assistenza medico-specialistica, ivi comprese le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, è fornita, di norma, presso gli ambulatori e le strutture delle unità sanitarie locali di cui l'utente fa parte o presso gli ambulatori o strutture convenzionati ai sensi della presente legge.

L'accesso agli ambulatori o strutture convenzionati è subordinato ad autorizzazione preventiva della stessa unità sanitaria locale, da rilasciare sulla base della reale disponibilità delle strutture pubbliche entro tre

giorni dalla presentazione della richiesta, salvo esami connessi a patologie che richiedano l'effettuazione immediata, sulla base di espressa richiesta del medico proponente.

Le prestazioni specialistiche possono essere erogate anche al domicilio dell'utente in forma che consentano la riduzione dei ricoveri ospedalieri.

I presìdi di diagnostica strumentale e di laboratorio devono rispondere a requisiti minimi di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione funzionale del personale, aventi caratteristiche uniformi per tutto il territorio nazionale secondo uno schema tipo ».

Art. 2.

Ove sia autorizzato il ricorso alle strutture private convenzionate, l'assistito è tenuto a partecipare alle relative spese nella misura del 15 per cento delle tariffe indicate nelle convenzioni.

La quota di cui al comma precedente è versata dall'utente alla struttura privata convenzionata all'atto del ritiro del referto diagnostico effettuato, a meno che ne sia esentato a norma del comma seguente.

Dalla partecipazione è esentato l'assistito che documenti all'ufficio competente dell'unità sanitaria locale il reddito complessivo ai fini IRPEF, per l'anno precedente, non superiore a lire 12 milioni.

Il compenso dovuto dall'unità sanitaria locale alla struttura convenzionata per le prestazioni effettuate è decurtato della quota di partecipazione riscossa ai sensi del presente articolo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1981

PERTINI

FORLANI — ANIASI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1981
Atti di Governo, registro n. 33, *foglio n.* 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1981, n. 253.

Istituzione di un nuovo posto di procuratore aggiunto presso la procura della Repubblica di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tabella *C* relativa alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali ed alle procure della Repubblica, allegata al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni;

Considerata l'urgente necessità, al fine di fronteggiare le accresciute esigenze di servizio, di aumentare di una unità l'organico dei procuratori aggiunti addetti alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma;

Considerata inoltre l'opportunità di ridurre contestualmente di una unità l'organico dei sostituti, previsto per il menzionato ufficio;

Visto il conforme parere espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 7 maggio 1981;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella *C* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, relativa alle piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali ed alle procure della Repubblica è modificata, per la parte concernente la procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, come dalla tabella *A* allegata al presente decreto, vistata dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1981

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1981
Registro n. 20 *Giustizia, foglio n.* 259

TABELLA A

MAGISTRATI GIUDICANTI E DEL PUBBLICO MINISTERO ADDETTI AI TRIBUNALI

SEDI	Magistrati giudicanti					Magistrati di sorveglianza		Pubblico ministero		
	Presidente	Presidente di sezione	Consiglieri istruttori	Consiglieri istruttori aggiunti	Giudici	Magistrati di appello	Magistrati di tribunale	Procuratore della Repubblica	Procuratori aggiunti della Repubblica	Sostituti procuratori della Repubblica
(*Omissis*)										
Roma	**1**	**33**	**1**	**1**	**222**	**1**	**3**	**1**	**3**	**57**

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
SARTI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 21 aprile 1981.

Istituzione del registro delle varietà di « Allium sativum L. ».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, ed in particolare l'art. 19 che prevede la facoltà di istituire, per ciascuna specie di coltura, registri di varietà allo scopo di permetterne l'identificazione;

Visto l'art. 20 della legge 20 aprile 1976, n. 195, che reca modifiche al citato art. 19 della legge n. 1096/71;

Considerato che è stata richiesta l'istituzione del registro per le varietà di « *Allium sativum* L. »;

Ritenuto di accogliere la richiesta stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il registro delle varietà di « *Allium sativum* L. » allo scopo di identificare le varietà stesse.

Art. 2.

Ai fini dell'iscrizione delle varietà di « *Allium sativum* L. » nel registro, i caratteri da rilevarsi per determinare la differenziabilità, la omogeneità e la stabilità, sono i seguenti:

1. Foglia:
   - 1.1 Colore
   - (*)1.2 Portamento
   - 1.3 Cerosità: presente o assente
   - 1.4 Dimensioni del lembo:
     - 1.4.1 lunghezza
     - 1.4.2 larghezza
2. Bulbo:
   - (*)2.1 Pezzatura
   - 2.2 Spessore del colletto
   - 2.3 Tuniche esterne:
     - (*)2.3.1 colore
     - 2.3.2 striature: presenti o assenti
     - 2.3.3 brillantezza
     - 2.3.4 aderenza
     - 2.3.5 numero
   - 2.4 Tuniche interne:
     - 2.4.1 colore
     - 2.4.2 striature: presenti o assenti
   - 2.5 Dimensioni:
     - 2.5.1 altezza (H)
     - 2.5.2 diametro massimo (L)
     - 2.5.3 diametro minimo (l)
     - 2.5.4 rapporto L/l
     - 2.5.5 rapporto H/L
   - 2.6 Forma:
     - (*)2.6.1 sezione trasversale (aspetto esterno)
     - (*)2.6.2 sezione longitudinale (aspetto esterno)
     - 2.6.3 forma della base
     - 2.6.4 forma del taglio trasversale
     - 2.6.5 forma del taglio longitudinale
   - 2.7 Spicchi:
     - 2.7.1 colore delle tuniche esterne
     - 2.7.2 disposizione
     - 2.7.3 compattezza
     - 2.7.4 spicchi periferici: presenti o assenti
     - 2.7.5 numero
     - 2.7.6 diametro
     - 2.7.7 altezza
     - 2.7.8 colore della polpa
3. Scapo fiorale (se presente):
   - 3.1 Tipo
   - 3.2 Numero
   - 3.3 Forma
   - 3.4 Lunghezza
   - 3.5 Diametro
   - 3.6 Fiori e/o bulbilli: presenti o assenti
   - 3.7 Colore dei fiori
4. Classificazione della precocità
5. Serbevolezza (pregermogliamento nel tempo)
(*)6. Frequenza di prefioritura
7. Resistenza o tolleranza a malattie

Art. 3.

Ai fini della certificazione delle varietà di « *Allium sativum* L. » i caratteri da prendersi in considerazione sono quelli elencati al precedente art. 2, segnati con asterisco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(3039)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 20 maggio 1981.

Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato »;

Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito in legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni;

Vista la proposta della Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio commerciale e del traffico,

di cui alla relazione n. C.VG. 512/60/2714 del 28 gennaio 1981 ed alla successiva relazione pari numero in data 5 marzo 1981;

Sentito il parere del consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato, espresso nell'adunanza n. 12 del 25 marzo 1981;

Considerata l'opportunità di limitare ad un periodo determinato la concessione delle agevolazioni tariffarie in questione, al fine di consentire una verifica degli effetti che tali agevolazioni produranno;

Decreta:

Art. 1.

Alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone » sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il capo XV-*bis* è inserito il seguente capo XV-*ter*. — *Carte per l'acquisto di biglietti a prezzo ridotto a favore delle persone anziane* — nel testo risultante dall'allegato n. 1 al presente decreto.

b) Nella parte « Tariffe-prezzi » è inserita la *Tariffa n. 26 per carte per l'acquisto di biglietti a prezzo ridotto a favore delle persone anziane*, nel testo risultante dall'allegato n. 2 al presente decreto.

Art. 2.

Le facilitazioni previste dal sopracitato capo XV-*ter*, sono applicabili, a titolo di reciprocità, anche alle persone in possesso di analoghe carte rilasciate da reti ferroviarie estere.

Art. 3.

L'emissione delle carte di cui all'art. 1 verrà effettuata per un periodo sperimentale di due anni.

Art. 4.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato provvederà ad emanare le norme di applicazione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1981

Il Ministro dei trasporti
FORMICA

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *maggio* 1981
Registro n. 1 *Trasporti, foglio n.* 389

ALLEGATO N. 1

Capo XV-*ter*

CARTE PER L'ACQUISTO DI BIGLIETTI A PREZZO RIDOTTO A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE

Art. 60-*bis*

§ 1. *Generalità.* — Alle persone che abbiano compiuto rispettivamente i 60 anni di età, se donne, e i 65, se uomini, l'Azienda rilascia carte nominative che danno diritto ad acquistare biglietti di corsa semplice e di doppia corsa a tariffa n. 4 sia di prima che di seconda classe.
Dette carte hanno la validità di un anno.

§ 2. *Prezzo.* — Il prezzo della carta è quello stabilito dalla tariffa n. 26.

§ 3. *Richiesta delle carte.* — Le carte vengono rilasciate a vista su presentazione di uno dei documenti di identificazione indicati all'art. 5, § 8.

§ 4. *Limitazioni.* — La Direzione generale delle ferrovie dello Stato, in relazione alle condizioni dell'esercizio ferroviario, non consentirà la utilizzazione dei biglietti rilasciati in appoggio a dette carte, in determinati giorni o periodi indicati nell'orario ufficiale.
Tali limitazioni devono comunque essere comprese entro i periodi, di cui all'art. 36, § 1, nei quali i biglietti per le comitive ordinarie non sono valevoli per viaggiare.

§ 5. *Cambio di classe.* — Il viaggiatore munito del biglietto a tariffa ridotta può chiedere il passaggio alla classe superiore, verso pagamento della differenza fra i prezzi delle due classi, a norma dell'art. 8, § 1, primo alinea.

§ 6. *Obblighi e diritti del titolare.* — Per l'uso dei biglietti acquistati in base alla carta è prescritta la presentazione della stessa unitamente ad uno dei documenti di identificazione di cui al precedente § 3.
In caso di smarrimento, furto e distruzione della Carta è in facoltà dell'Azienda di consentire la sostituzione della carta stessa, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato. In ogni caso è dovuto un diritto pari al 10% del prezzo della carta.
La nuova carta è rilasciata a vista.

§ 7. *Irregolarità.* — Il viaggiatore che non sia in grado di esibire al personale, in appoggio al biglietto a tariffa ridotta, la carta o che ne presenti una scaduta di validità viene regolarizzato a norma dell'art. 9, § 3, secondo alinea.
La predetta regolarizzazione non ha luogo quando il biglietto sia stato acquistato prima della scadenza di validità della carta.

§ 8. *Rimborsi.* — La carta non è rimborsabile in alcun caso.

ALLEGATO N. 2

TARIFFA N. 26

PER CARTE PER L'ACQUISTO DI BIGLIETTI A PREZZO RIDOTTO A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE

(*Capo* XV-*ter*)

Il prezzo delle carte per l'acquisto di biglietti a prezzo ridotto a favore delle persone anziane è di L. 5.000.

(3227)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1979

DECRETO 8 agosto 1979, n. **1027**.

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Palermo (quinto istituto).

N. 1027. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, il quinto istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Palermo e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza vengono modificate le tabelle organiche degli istituti tecnici commerciali « Ferrara » e « Crispi » della stessa città.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1981
Registro n. 48 *Istruzione, foglio n.* 291

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Disciplinare di gara per la vendita a mezzo aste pubbliche di formaggio Parmigiano Reggiano e Grana Padano detenuto dall'A.I.M.A. in pubblico ammasso.

Ai sensi della delibera CIPE del 6 maggio 1981 e della successiva delibera del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. del 21 maggio 1981 sono indette pubbliche gare per la vendita, in base ad offerte di acquisto, delle partite di formaggio Parmigiano Reggiano e Grana Padano di produzione 1979, detenute dall'A.I.M.A. in pubblico ammasso.

I. — *Prodotto messo in vendita*

1. — I quantitativi di prodotto che l'A.I.M.A. è stata autorizzata dal CIPE ad immettere complessivamente sul mercato nazionale ammontano a 60.000 quintali di Grana Padano ed a 20.000 quintali di Parmigiano Reggiano.

2. — L'A.I.M.A. comunicherà di volta in volta l'elenco dei magazzini ove è giacente il prodotto posto in vendita con le rispettive quantità, il numero di individuazione delle singole partite, il numero d'ordine nell'elenco e la data della gara stessa.

Con le suddette comunicazioni, effettuate dal direttore generale dell'A.I.M.A., verranno anche stabiliti i prezzi minimi di aggiudicazione e l'importo della garanzia fidejussoria.

Gli interessati all'acquisto potranno esaminare presso i magazzini di deposito le partite poste in vendita nei dodici giorni intercorrenti tra la comunicazione d'asta ed il giorno fissato per l'espletamento della gara.

3. — Si precisa che il prodotto messo in vendita, al momento dell'acquisto all'intervento, era costituito per almeno l'85 % di formaggio di qualità «scelto» e per il restante 15 % di formaggio di qualità «0» e/o «1».

II. — *Offerte di acquisto e cauzione*

1. — Possono presentare offerta tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, abbiano interesse all'acquisto. Non è ammessa offerta singola per più partite.

L'offerta, formulata esclusivamente in lingua italiana, per poter essere presa in considerazione deve pervenire all'A.I.M.A. - Ufficio vendite formaggi Parmigiano Reggiano e Grana Padano - Serv. V Ufficio III - Via Palestro, 81 - Roma, entro il termine delle ore 11 del giorno in cui è stato dato avviso che ha luogo la gara, mediante presentazione in busta chiusa, personalmente o a mezzo lettera raccomandata.

In caso di presentazione dell'offerta di persona o per raccomandata, la stessa va fatta in busta chiusa recante all'esterno l'indicazione della denominazione o ragione sociale e sede dell'offerente, nonché la dicitura «offerta per l'acquisto di formaggio Parmigiano Reggiano/Grana Padano - Partita n. . . . (q.li . . .) e numero d'ordine nell'elenco . . .». Tale busta dovrà essere inserita entro una seconda busta che, parimenti chiusa, rechi all'esterno la seguente dicitura «A.I.M.A. - Ufficio vendite formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano - Via Palestro, 81 - Roma - Offerta per l'acquisto della partita n. . . . (q.li . . .) di Parmigiano Reggiano / Grana Padano».

Le offerte presentate di persona sono consegnate all'A.I.M.A. contro ricevuta.

2. — L'offerta, per essere valida, deve riguardare una partita intera di formaggio posto in gara ed essere conforme al modello allegato al presente disciplinare di gara (vedi allegato 1). In particolare, deve:

a) essere indirizzata al Presidente dell'A.I.M.A. e redatta in due copie originali su carta semplice (o intestata) ed in lingua italiana;

b) contenere l'indicazione del nome, cognome ed indirizzo dell'offerente, nonché il numero di codice fiscale. Se l'offerente è persona giuridica, debbono essere indicati la denominazione o la ragione sociale, il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante;

c) contenere l'indicazione della partita che si intende acquistare — con specificazione del peso in q.li, del numero di individuazione, del numero d'ordine nell'elenco e del magazzino di deposito — nonché l'indicazione del prezzo offerto che si intende riferito al peso effettivo della partita in uscita dal magazzino per quintale di prodotto netto, (imposte e tasse escluse), per merce resa franco posto di carico del magazzino di deposito;

d) contenere la dichiarazione che l'offerente rinuncia a qualsiasi reclamo concernente la qualità e le caratteristiche del prodotto attribuitogli;

e) non contenere cancellature né condizioni aggiuntive o riserve di sorta sulle clausole di vendita;

f) essere corredata di fidejussione bancaria a favore dell'A.I.M.A., dell'importo a quintale che verrà indicato nelle comunicazioni d'asta di cui al titolo I, punto 2), quale cauzione e garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'offerta e dall'aggiudicazione della medesima. Tale fidejussione (conforme al modello allegato 2), rilasciata da primaria banca italiana, dovrà essere valida ed operante per novanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ed essere rinnovabile a richiesta scritta dell'A.I.M.A. di mese in mese.

3. — Non sono ammesse offerte per conto di altro acquirente da nominare.

4. — L'offerta non è revocabile pena l'acquisizione della cauzione e vincola l'offerente fino al ricevimento della comunicazione della decisione dell'A.I.M.A.

5. — Il fatto di presentare offerta d'acquisto ai sensi del presente disciplinare e degli avvisi particolari d'asta, comporta l'adesione dell'offerente, senza riserve o limitazione, a tutte le clausole e condizioni contenute negli atti succitati.

III. — *Constatazione delle offerte e aggiudicazione*

1. — Alla scadenza del termine delle ore 11 del giorno in cui ha luogo la gara, si procede presso la sede dell'A.I.M.A., in seduta pubblica, all'apertura delle buste contenenti le offerte, da parte di commissione appositamente nominata.

La commissione compila l'elenco delle offerte pervenute, rileva le offerte irregolari escludendole dalla gara e formula la graduatoria delle offerte riconosciute regolari per ogni partita.

A parità di prezzo offerto per la stessa partita, l'ordine di graduatoria è stabilito per sorteggio.

La commissione rimette sollecitamente gli atti al direttore generale dell'A.I.M.A. con le proposte che ritiene eventualmente di fare.

2. — Sulla base della graduatoria delle offerte e tenuto conto dei prezzi minimi di aggiudicazione, il direttore generale dell'A.I.M.A., salvo ratifica del consiglio di amministrazione, ha facoltà di accettare le risultanze della gara o di annullarla limitatamente a singole partite.

3. — Nei confronti di ciascun vincitore d'asta, la vendita è conclusa allorquando è data comunicazione all'offerente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a firma del direttore generale dell'A.I.M.A., che la sua offerta è accettata.

4. — I diritti e gli obblighi derivanti all'aggiudicatario della partecipazione all'asta non sono cedibili.

IV. — *Pagamento del prezzo e ritiro del prodotto*

1. — L'aggiudicatario deve ritirare il prodotto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione - A.I.M.A. di avvenuta aggiudicazione della partita, previo pagamento del prezzo dovuto al rispettivo Consorzio di tutela assuntore.

2. — Il pagamento deve essere effettuato contestualmente all'accertamento in contraddittorio con il rappresentante del Consorzio di tutela assuntore, del peso effettivo della partita aggiudicata, al massimo venti giorni dopo il ricevimento della comunicazione dell'attribuzione e prima delle operazioni di presa in consegna, secondo le istruzioni precisate dall'A.I.M.A. nella lettera di accettazione dell'offerta.

V. — *Svincolo ed incameramento della cauzione*

1. — La cauzione, costituita mediante fidejussione bancaria, viene tempestivamente svincolata nei casi in cui l'offerta sia dichiarata non valida oppure respinta.

2. — In caso di accettazione dell'offerta, la cauzione è svincolata dopo che da parte dell'acquirente siano stati completati, nel prescritto termine, il pagamento del prezzo dovuto ed il ritiro della quantità del prodotto acquistato.

3. — Salvo casi comprovati di forza maggiore, la cauzione viene incamerata dall'A.I.M.A., a titolo di penale, senza particolari formalità e senza bisogno di declaratoria giudiziaria, qualora:

a) l'offerta venga ritirata dal proponente prima che riceva la comunicazione da parte dell'A.I.M.A. sul risultato dell'asta;

b) l'aggiudicatario non effettui il ritiro della merce ed il pagamento del prezzo nel termine stabilito; in tal caso la A.I.M.A. considera il contratto risolto di diritto;

c) l'aggiudicatario non effettui il ritiro entro il termine assegnato. In tal caso la cauzione è acquisita all'A.I.M.A. proporzionalmente alla quantità non ritirata nei termini e l'aggiudicatario sopporta le spese supplementari di deposito.

Roma, addì 26 maggio 1981

Visto, *Il Ministro-Presidente*
BARTOLOMEI

ALLEGATO 1

Schema di offerta
(due copie originali su
carta semplice o intestata)

Al Presidente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

Oggetto: Offerta di acquisto di formaggio . . . . - partita n. . . . (q.li . . .).

Il sottoscritto . . . . (*nome e cognome*) nella qualità di legale rappresentante della ditta . . . (indicare la denominazione o la ragione sociale nonché la sede della ditta) codice fiscale n. . . . . . . avente sede in . . . . via . . . dichiara di concorrere con la presente offerta, in relazione al disciplinare di gara A.I.M.A. del . . (*Gazzetta Ufficiale* n. . . . del . . . .) ed all'avviso d'asta n. . . . del . . . . per l'acquisto di:

q.li . . di formaggio (Grana Padano o Parmigiano Reggiano) in deposito presso il magazzino di . . . . partita n. . . . n. ordine nell'elenco: . . . .

Per l'acquisto offre il prezzo di lire . . . . per ogni quintale di prodotto effettivo ritirato (I.V.A. esclusa).

Il sottoscritto si impegna a rinunciare a qualsiasi reclamo concernente la qualità e le caratteristiche del prodotto attribuitogli.

La presente offerta si intende presentata a tutte le condizioni e modalità stabilite con il disciplinare di gara e con l'avviso d'asta n. . . del . . . . che il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare integralmente senza alcuna riserva.

Si unisce, a titolo di cauzione, l'atto originale di fidejussione della Banca . . . . . per l'importo di lire . . .

Data, ...

(Firma e timbro dell'offerente)
. . . .

ALLEGATO 2

Modello di fidejussione bancaria
(rilasciata da banca primaria)

Data, ...

Banca . . . . . .
Fidejussione n. . . . .

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

Premesso che con domanda del . . . . . . la ditta . . . con sede in . . . . ha presentato offerta all'A.I.M.A. per l'acquisto, alle condizioni di vendita stabilite con disciplinare di gara del . . . (*Gazzetta Ufficiale* n. . . del . .) e con avviso d'asta n. . . . del . . . . per la partita di formaggio . . . . di produzione 1979 contraddistinta dal n. . . . del peso di quintali . . . . (peso all'inizio dell'ammasso) e depositata nel magazzino . . . .;

che per il concorso all'asta la ditta predetta deve prestare cauzione, ai sensi del titolo II, punto 2, del disciplinare e nell'importo unitario di cui all'avviso d'asta, n. . . . . . . del . . . . ., mediante fidejussione bancaria a favore dell'A.I.M.A. dell'importo di lire . . . . per ogni quintale di prodotto indicato in offerta, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi inerenti all'offerta.

La sottoscritta banca, e per essa i suoi legali rappresentanti firmatari, signori . . . . nella loro qualità di . . . . . dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, garante nei confronti dell'A.I.M.A. dell'adempimento di tutti gli obblighi inerenti alla suindicata ditta dalla presentazione ed accettazione dell'offerta, sino alla concorrenza di lire . . . . (lire, in lettere . . . . .), quale importo corrispondente alla cauzione di lire . . . . . per ogni quintale di formaggio cui è riferita l'offerta.

Entro il periodo di validità ed operatività della presente fidejussione, la banca sottoscritta rimane quindi obbligata a pagare all'A.I.M.A., su semplice richiesta scritta dell'A.I.M.A. stessa e senza bisogno di costituzione in mora, né di previa escussione della ditta offerente, la somma di lire . . . ., sensi titolo VI, punto 3, del disciplinare di gara.

La presente fidejussione si intende valida ed operante fino al . . . . (novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte di gara) ma sarà rinnovabile di mese in mese a semplice richiesta scritta dell'A.I.M.A.

N.B. — Non saranno ritenute valide fidejussioni che siano carenti dei principali elementi soprariportati.

(3195)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Ranco

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune a fianco della stessa deliberazione indicato. Con la medesima deliberazione sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al suddetto piano:

deliberazione 31 marzo 1981, n. 5970: comune di Ranco (Varese) (piano adottato con deliberazione consiliare 30 settembre 1977, n. 45 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 5 maggio 1978, n. 29).

(3200)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Bosisio, Parini e Malnate

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 31 marzo 1981, n. 5974: comune di Bosisio Parini (Como) (variante adottata con deliberazioni consiliari 28 marzo 1980, n. 29 e 30 settembre 1980, n. 69);

deliberazione 7 aprile 1981, n. 6206: comune di Malnate (Varese) (variante adottata con deliberazione consiliare 21 aprile 1980, n. 74).

(3201)

Variante al programma di fabbricazione del comune di Montichiari

Con decreto del presidente della giunta regionale, emanato nella data appresso indicata, reso esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata una variante al programma di fabbricazione, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, del comune a fianco dello stesso decreto indicato. Copia di tale decreto, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del comune interessato, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 6 aprile 1981, n. 875: comune di Montichiari (Brescia).

(3202)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 101

Corso dei cambi del 26 maggio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1157,05	1157,05	1157,10	1157,05	1157 —	1157,05	1156,95	1157,05	1157,05	1157,05
Dollaro canadese	963,60	963,60	964 —	963,60	963,35	963,40	962,75	963,60	963,60	963,60
Marco germanico	496,50	496,50	496,40	496,50	496,70	496,10	496,50	496,50	496,50	496,50
Fiorino olandese	445,85	445,85	446,75	445,85	446,40	445,60	445,91	445,85	445,85	445,85
Franco belga	30,426	30,426	30,45	30,426	30,45	30,40	30,40	30,426	30,426	30,40
Franco francese	207,89	207,89	207,95	207,89	207,50	207,70	207,66	207,89	207,89	207,90
Lira sterlina	2382,50	2382,50	2393 —	2382,50	2393,40	2382,50	2392,70	2382,50	2382,50	2382,50
Lira irlandese	1814,75	1814,75	1816 —	1814,75	1813 —	—	1813 —	1814,75	1814,75	—
Corona danese	157,67	157,67	157,80	157,67	157,75	157,50	157,60	157,67	157,67	157,65
Corona norvegese	201,70	201,70	201,75	201,70	201,80	201,60	201,80	201,70	201,70	201,70
Corona svedese	233,60	233,60	233,75	233,60	233,65	233,50	233,68	233,60	233,60	233,60
Franco svizzero	556,35	556,35	557,20	556,35	557,45	556,10	556,05	556,35	556,35	556,35
Scellino austriaco	70,075	70,075	70,25	70,075	70,20	70,05	70,10	70,075	70,075	70,10
Escudo portoghese	19 —	19 —	18,80	19 —	18,80	19 —	18,85	19 —	19 —	19 —
Peseta spagnola	12,535	12,535	12,55	12,535	12,50	12,50	12,534	12,535	12,535	12,53
Yen giapponese	5,159	5,159	5,17	5,159	5,15	5,15	5,16	5,159	5,159	5,15

Media dei titoli del 26 maggio 1981

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	50 —
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,425
» 5,50 % » » 1968-83	88,275
» 5,50 % » » 1969-84	84,075
» 6 % » » 1970-85	80,775
» 6 % » » 1971-86	74,200
» 6 % » » 1972-87	74 —
» 9 % » » 1975-90	74,350
» 9 % » » 1976-91	76,950
» 10 % » » 1977-92	81,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	74 —
Redimibile (Beni Esteri 1980) 12 %	65 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,475
» » » » 1-10-1979/81	98,550
» » » » 1-12-1979/81	98,900
» » » » 1- 5-1979/82	97,425
» » » » 1- 7-1979/82	96,550
» » » » 1-10-1979/82	95,975
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/82	98,200
» » » » 1- 3-1980/82	96,900
» » » » 1- 5-1980/82	97,250
» » » » 1- 6-1980/82	97,125
» » » » 1- 7-1980/82	96,550
» » » » 1- 8-1980/82	97 —
» » » » 1-10-1980/82	97,325
» » » » 1-12-1980/82	98,300
» » » » 1- 1-1980/83	96,625
» » » » 1-10-1980/83	96,875
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,925
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,600
» » » 12 % 1- 4-1982	93,950
» » » 12 % 1-10-1983	87,450
» » » 12 % 1- 1-1984	86,675
» » » 12 % 1- 4-1984	86,675
» » » 12 % 1-10-1984	86,775
» » Nov. 12 % 1-10-1987	84,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 maggio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1157 —
Dollaro canadese	963,175
Marco germanico	496,50
Fiorino olandese	445,88
Franco belga	30,413
Franco francese	207,775
Lira sterlina	2387,60
Lira irlandese	1813,875
Corona danese	157,685
Corona norvegese	201,75
Corona svedese	233,64
Franco svizzero	556,20
Scellino austriaco	70,087
Escudo portoghese	18,925
Peseta spagnola	12,534
Yen giapponese	5,159

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 1 del 13 maggio 1981, sono stati pubblicati i seguenti concorsi:

Bando n. 201.1.103. (*Scadenza* 30 *giugno* 1981).

Bando di concorso a dieci borse di studio per l'Italia, da usufruirsi presso organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando n. 209.1.34. (*Scadenza* 31 *luglio* 1981).

Bando di concorso a venti borse di studio per laureandi, da usufruirsi nell'ambito delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche presso istituti e laboratori italiani.

Bando n. 203.2.14. (*Scadenza* 22 *luglio* 1981).

Bando di concorso a sei borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze fisiche, settori: astronomia, biofisica, elettronica quantistica, fisica dello spazio, geofisica, struttura della materia.

Bando n. 203.6.25. (*Scadenza* 22 *luglio* 1981).

Bando di concorso a otto borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze agrarie.

Bando n. 203.8.10. (*Scadenza* 13 *luglio* 1981).

Bando di concorso a sette borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche.

Bando n. 203.11.6. (*Scadenza* 22 *luglio* 1981).

Bando di concorso a sei borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le ricerche tecnologiche.

Bando n. 215.13. (*Scadenza* 13 *luglio* 1981).

Bando di concorso ad ottanta borse di studio per l'estero, indetto dal Consiglio nazionale delle ricerche, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, per ricerche nel campo delle scienze esatte, sperimentali, tecniche ed umanistiche offerte dalla « N.A.T.O. ».

Bando n. 217.13 (*Scadenza* 11 *agosto* 1981).

Nato Senior fellowships scheme - Nato visiting professorships scheme.

Bando n. 219.13. (*Scadenza* 22 *luglio* 1981).

Sei borse di studio offerte dal Public Health Service del Department of Health and Human Services degli Stati Uniti d'America - anno accademico 1982-83.

(3162)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto di perito analista con specializzazione in chimica industriale del personale non statale della stazione sperimentale per i combustibili in S. Donato Milanese.

E' indetto pubblico concorso per esami, ad un posto di perito analista in prova del personale non statale, riservato a candidati in possesso di un diploma di perito industriale capotecnico, specializzazione in chimica industriale o della maturità per tecnico delle industrie chimiche rilasciato da un istituto tecnico professionale di Stato o legalmente riconosciuto.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa della stazione sperimentale per i combustibili in S. Donato Milanese, viale Alcide De Gasperi, 3, tel. (02) 510031.

(3133)

Concorso, per esami, ad un posto di perito analista con specializzazione in meccanica o metalmeccanica del personale non statale della stazione sperimentale per i combustibili in S. Donato Milanese.

E' indetto pubblico concorso per esami, ad un posto di perito analista in prova del personale non statale, riservato a candidati in possesso del diploma di perito industriale capotecnico specializzazione in meccanica o metalmeccanica o la maturità per tecnico delle industrie meccaniche rilasciato da un istituto tecnico professionale di Stato o legalmente riconosciuto.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa della stazione sperimentale per i combustibili in S. Donato Milanese, viale Alcide De Gasperi, 3, tel. (02) 510031.

(3134)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso pubblico, per esami, a tre posti di ingegnere nel ruolo professionale prima qualifica del Registro aeronautico italiano, tra laureati in ingegneria elettronica oppure in ingegneria elettrotecnica con specializzazione in elettronica.

E' indetto un concorso pubblico per esami a tre posti di ingegnere nel ruolo professionale prima qualifica tra laureati in ingegneria elettronica oppure in ingegneria elettrotecnica con specializzazione in elettronica.

Detti posti sono ripartiti, uno per ciascuna, tra le direzioni territoriali del Registro aeronautico italiano di Milano, Torino e Venezia-Mestre.

Gli aspiranti possono concorrere per una sola delle sedi predette, che dovrà essere chiaramente indicata nella domanda di ammissione.

L'omissione di tale specifica indicazione, così come la dichiarazione nella domanda di voler concorrere per più sedi, comporterà l'esclusione dal concorso.

Titolo di studio richiesto: laurea in ingegneria elettronica oppure in ingegneria elettrotecnica con specializzazione in elettronica ed aver superato gli esami fondamentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, tabella n. 3 oppure tabella n. 8.

I candidati dovranno possedere, alla data di scadenza della presentazione delle domande, età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande dovranno essere redatte con le modalità stabilite dal bando di concorso il cui testo sarà rilasciato, a richiesta degli interessati, dagli uffici del Registro aeronautico italiano in via del Tritone n. 169, Roma.

(3177)

Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di archivista dattilografo nel ruolo amministrativo del Registro aeronautico italiano.

E' indetto un concorso pubblico per esami a quattro posti di archivista dattilografo nel ruolo amministrativo del Registro aeronautico italiano.

Detti posti sono ripartiti, uno per ciascuna, tra le direzioni territoriali del Registro aeronautico italiano di Milano, Napoli, Torino e Venezia-Mestre.

Gli aspiranti possono concorrere per una sola delle sedi predette, che dovrà essere chiaramente indicata nella domanda di ammissione.

L'omissione di tale specifica indicazione, così come la dichiarazione nella domanda di voler concorrere per più sedi, comporterà l'esclusione dal concorso.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media inferiore).

I candidati dovranno possedere, alla data di scadenza della presentazione delle domande, età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande dovranno essere redatte con le modalità stabilite dal bando di concorso il cui testo sarà rilasciato, a richiesta degli interessati, dagli uffici del Registro aeronautico italiano in via del Tritone n. 169, Roma.

(3178)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a venticinque posti nel profilo professionale di segretario (4ª categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Bari.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a venticinque posti nel profilo professionale di segretario in prova (4ª categoria - tecnico) indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1980, n. 1847, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1980, registro n. 4 Trasporti, foglio n. 55, avrà luogo in Bari alle ore 7,30 del giorno 7 giugno 1981 nelle sedi appresso indicate:

istituto tecnico per geometri « Pitagora », corso Cavour, 249;

liceo scientifico « A. Scacchi », via Melo, 244;

istituto tecnico commerciale « G. Cesare », viale Einaudi, 66;

istituto magistrale « B. Dottula », corso Mazzini, s.n.;

scuola media statale « Melo da Bari », via M. Turitto, s.n.

(3207)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a venticinque posti nel profilo professionale di segretario (4ª categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Torino.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a venticinque posti nel profilo professionale di segretario in prova (4ª categoria - tecnico) indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1980, n. 1847, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1980, registro n. 4 Trasporti, foglio n. 55, avrà luogo in Torino alle ore 8 del giorno 7 giugno 1981 nelle sedi appresso indicate:

scuola media « N. Sauro », via Cassini, 94;

istituto tecnico commerciale « L. Einaudi », via Braccini, 11;

liceo classico « C. Cavour », corso Tassoni, 15;

scuola media « G. Pascoli », piazza Bernini, 5;

scuola media « A. Manzoni », via Giacosa, 25;

istituto professionale industria e artigianato « G. Galilei », via Lavagna, 8.

(3208)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a venticinque posti nel profilo professionale di segretario (4ª categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Bologna.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a posti nel profilo professionale di segretario in prova (4ª categoria - tecnico) indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1980, n. 1847, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1980, registro n. 4 Trasporti, foglio n. 55, avrà luogo (per gli indirizzi amministrativo, elettrotecnico e meccanico) in Bologna alle ore 8 del giorno 7 giugno 1981 nelle sedi appresso indicate:

istituto tecnico commerciale « G. Marconi », via Matteotti, 7;

istituto salesiano « B.V. di San Luca », via J. della Quercia, 1;

istituto tecnico commerciale « P. Crescenzi », via Garibaldi, 6.

(3209)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modificazioni ai bandi dei concorsi, per titoli, riservati al personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole statali e docente delle Università, per l'assegnazione a mezzo comando presso gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale numeri 21-22 - parte II, del 21-28 maggio 1981 è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1981, registro n. 39 Istruzione, foglio n. 224, con il quale sono state apportate modifiche ai bandi di concorso per titoli, pubblicati nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 39-40 del 25 settembre-2 ottobre 1980, riservati al personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole statali e docente delle Università, per l'assegnazione a mezzo comando presso gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi.

Le modifiche apportate ai bandi suddetti sono le seguenti:

1) è soppresso il requisito dell'appartenenza della sede di servizio alla regione ove ha sede l'istituto di ricerca per cui si concorre;

2) è ammessa la presentazione di certificati di servizio, rilasciati dai capi d'istituto, in luogo dello stato di servizio;

3) non è più consentita la produzione di pubblicazioni in bozza;

4) è richiamata l'osservanza della disciplina concernente l'orario di servizio in vigore per gli impiegati civili dello Stato;

5) per quanto riguarda le tabelle di valutazione dei titoli, è prevista l'attribuzione del punteggio per l'inclusione da parte del candidato in graduatorie di merito o degli idonei a concorsi a cattedre o posti per i quali si è ottenuta l'immissione in ruolo. In ogni caso è richiesta la presentazione di laurea o diploma italiano o straniero attestante la conoscenza di lingua straniera in luogo di semplice attestato.

E' valutabile anche l'attestato comprovante la docenza nei corsi abilitanti;

6) non è più prevista l'illustrazione orale alla commissione esaminatrice delle pubblicazioni prodotte.

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi di cui sopra sono riaperti per la durata di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

E' fatta salva la validità delle domande presentate nei modi e termini previsti dai bandi precedentemente pubblicati.

I bandi di concorso e i citati provvedimenti di modifica sono affissi all'albo ufficiale degli uffici scolastici regionali e interregionali, dei provveditorati agli studi e degli istituti regionali di ricerca.

I provveditori agli studi curano inoltre la diffusione dei bandi presso tutte le istituzioni scolastiche nella provincia di competenza.

(3176)

Modificazioni ai bandi dei concorsi, per titoli, riservati al personale dei ruoli della scuola, del Ministero e delle Università, da assegnare per comando agli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale numeri 21/22 - parte II, del 21/28 maggio 1981, è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1981, registro n. 39 Istruzione, foglio n. 223, concernente le modifiche apportate ai bandi di concorso, per titoli, pubblicati nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 35/36 del 28 agosto-4 settembre 1980, riservati al personale dei ruoli della scuola, del Ministero e delle Università, da assegnare per comando agli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi.

Le modifiche di cui sopra riguardano esclusivamente la soppressione del requisito di appartenenza della sede di servizio alla regione ove ha sede l'istituto di ricerca per cui si concorre.

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione sono riaperti per la durata di giorni venti a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

E' fatta salva la validità delle domande presentate nei modi e termini previsti dai bandi precedentemente pubblicati.

I bandi di concorsi e i citati provvedimenti di modifica sono affissi all'albo ufficiale degli uffici scolastici regionali e interregionali, dei provveditorati agli studi e degli istituti regionali di ricerca.

I provveditori agli studi curano inoltre la diffusione dei bandi presso tutte le istituzioni scolastiche nella provincia di competenza.

(3175)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (*Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10*). *Le suddette librerie concessionarie possono* accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** *per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso*

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811470)